



Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

Comunicato ufficiale

Territori Veneti Occupati 10.12.2018

Oggetto: Presa di posizione sui percorsi del Trust autodichiarato, Legale Rappresentanza, Sovranità individuale e similari.

La presente comunicazione ufficiale è pubblicata – doverosamente considerate le recenti polemiche, critiche e denigrazioni suscitate da persone praticanti i postulati del trust autodichiarato, della legale rappresentanza, della sovranità individuale e altri percorsi similari nei confronti del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto –, al fine di ribadire la necessaria e ora definitiva presa di posizione del direttivo del C.L.N.V. nei confronti di tali persone che erroneamente presumono di poter missare i succitati percorsi individuali con quello di rivendicazione e applicazione del diritto di autodeterminazione dei popoli (decolonizzazione) perseguito dal C.L.N.V stesso. La definizione “diritto di autodeterminazione dei popoli” è traducibile, per semplificarne la comprensione, nei seguenti termini: facoltà di decidere liberamente e disporre liberamente di sé stessi; quindi delle proprie risorse naturali, economiche, intellettuali, etc etc, ovviamente in riferimento al popolo, che formato da ogni singolo individuo, consapevole della propria identità storica e culturale, operando collegialmente in modalità organizzata sui propri territori ancestrali dà attuazione al principio di effettività. Il diritto di autodeterminazione dei popoli è, pertanto, fondato sulla presa di coscienza generalizzata, la volontà di rivendicare i propri diritti inalienabili e la visione futura di ripristino della propria comunità in modo consona ai propri valori. Il C.L.N.V. rientra – inteso nella sua essenza, ma non come unico attore nello scenario di occupazione dei territori marciiani – nei soggetti dell’odierno ordinamento giuridico internazionale ed è considerato entità preposta a rappresentare un popolo (Esseri umani con relativi diritti) – nel caso di specie quello veneto –, in fase di decolonizzazione da un regime coloniale, straniero e razzista. Pertanto in



Comitato di Liberazione Nazionale Veneto

(Art. 96.3 I° Protocollo Convenzione di Ginevra 1977 – legge n.762 del 11 dicembre 1985)

considerazione delle semplici e basilari nozioni sopra riportate, risulta chiaro che lo strumento giuridico di riferimento per l'applicazione/attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli, dev'essere un movimento di liberazione e non il singolo individuo, pur essendo indispensabile il contributo concreto e la partecipazione reale di questi alle attività collettive della comunità. In conclusione, l'Autorità Nazionale Veneta notifica alla popolazione e ai diretti interessati – considerata la cospicua mole di pensieri alternativi promossi da altre realtà che di fatto contribuiscono alla disgregazione di quella compagine sociale che rivendica la sovranità e l'identità del popolo veneto, perché elevatrici della libertà individuale a valore di indiscussa superiorità, che per di più, frequentemente travisati da molti a causa della scarsa capacità di astrazione e comprensione delle complesse tematiche trattate fomentano egoismo personale, egocentrismo smodato nei casi più estremi e frammentazione sociale in quanto prive di riferimenti caratterizzanti e indiscutibili com'è nel caso dell'identità millenaria del popolo veneto –, che non sarà più tollerata la presenza dei praticanti i percorsi citati all'introduzione della presente all'interno della propria organizzazione, causa la palese diversità del percorso legale, e pertanto non potrà più dare spazio a questi e ai loro interventi personali atti a sfruttare impropriamente l'immagine e il bacino degli aderenti al Comitato o del Comitato stesso a sostituirne le funzioni; in quanto per evidenti motivi legali, in caso di tali interventi, il C.L.N.V. non potrà garantire un'efficace tutela legale dell'interessato.



Il Presidente
Amedeo Casasola